

PRIMO PIANO

Generali, utili in forma

Generali nei primi tre mesi dell'anno ha realizzato un risultato operativo a 1,3 miliardi di euro, in crescita del 4,9%, e un utile netto a 581 milioni, in rialzo dell'8,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. La raccolta aumenta a 18,6 miliardi (+2,5%), trainata da entrambi i segmenti di business.

Il ramo vita è in crescita del 3%, grazie principalmente dallo sviluppo dei prodotti unit-linked (+9,9%). La raccolta netta supera 2,4 miliardi, in calo del 20,7% a causa delle politiche di portafoglio che stanno privilegiando la redditività.

Nel danni, Generali evidenzia una crescita dell'1,4%: l'auto aumenta dell'1,6% anche se l'Italia resta in calo (-4,5%) come la Germania (-1,4%), dove pesano le iniziative focalizzate su un ulteriore miglioramento della redditività soprattutto nel canale broker. In aumento anche il non auto (+0,6%), soprattutto grazie a Europ Assistance. Tuttavia, l'Italia decresce del 2,3% principalmente per il calo della raccolta delle linee global corporate & commercial.

Il combined ratio di gruppo è in miglioramento al 91,4%. Infine, Generali si conferma solida a livello patrimoniale, con un Preliminary regulatory Solvency ratio al 211% dal 208% di fine 2017 e un Economic Solvency ratio al 233% dal 230% del 31 dicembre dello scorso anno.

Fabrizio Aurilia

IL PUNTO SU....

Le spese di processo non ostacolano i diritti

Per una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, non è legittimo aumentare il rischio di pagare le spese processuali per influire sul numero delle richieste di giudizio: si lede così il diritto di giustizia del cittadino

È appena stata pubblicata un'importante sentenza della nostra **Corte Costituzionale** (n. 77 del 19 aprile 2018 - Pres. Lattanzi, est. Amoroso) alla quale occorre dare un giusto rilievo, a prescindere dalla considerazione che sempre deve rivestire una decisione resa dai giudici delle leggi.

La questione in sé potrebbe anche essere considerata importante per i soli addetti ai lavori: l'alta Corte, infatti, era chiamata a decidere sulla paventata illegittimità costituzionale della norma che nel nostro Codice di Procedura Civile disciplina la regolamentazione delle spese legali alla fine di ogni processo.

In particolare, l'articolo 92 del Codice di Procedura Civile (oggetto di censura parziale) al secondo comma limita il potere del giudice di compensare le spese di lite (per effetto delle quali ogni parte è gravata dei propri costi di difesa) nelle sole ipotesi di "parziale soccombenza" e di "assoluta novità della questione trattata", impedendola in altre ipotesi ove pure la complessità della materia poteva (in passato) portare a questo provvedimento.

Impedendo l'applicazione dell'articolo a queste ultime pur incerte ipotesi, infatti, si grava la parte soccombente del costo doppio della difesa (quello proprio e quello dell'avversario).

Perché è così importante la pronuncia di parziale incostituzionalità della norma?

Sia perché la stessa avrà ripercussioni dirette sulla regolazione delle spese in molti processi civili, sia perché, soprattutto, la Corte richiama (ancora una volta andrebbe detto) il nostro legislatore alla necessità di dare tutela al cittadino, anche rendendogli accessibile e praticabile la funzione giurisdizionale e quindi la facoltà di rivolgersi al giudice per il caso si ritenga leso in un proprio diritto.

(Continua a pag.2)



INSURANCE REVIEW su LINKEDIN

Seguici sulla pagina cliccando qui

(Continua da pag.1)

USARE IL RISCHIO DI SOCCOMBERE PER RIDURRE LE ISTANZE

Quanto al primo aspetto, rileva la Corte che il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti", ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".

Il testo del secondo comma dell'art. 92 Cpc era stato così voluto dalla legge del 2014 (n. 132) la quale, volendo introdurre misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, aveva fortemente delimitato nel modo riferito i casi in cui il giudice poteva compensare le spese, col presupposto che il rischio di una soccombenza potesse costituire un freno al contenzioso civile, indotto appunto dalla paura della parte di subire le conseguenze sotto forma di costo ingente di difesa.

Limitando insomma i casi in cui il giudice può compensare le spese, di fatto non si consente al privato cittadino di rivolgersi al processo tutte le volte in cui abbia comunque una istanza di giustizia, ma non la certezza della vittoria.

IN CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI

Secondo la Corte, la norma è dunque illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Per la Consulta, contrasta con il principio di ragionevolezza, e con quello di eguaglianza, aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.

Il giudice, insomma, non deve essere troppo limitato nella scelta discrezionale dell'applicazione della norma, perché così facendo si limita il potere del magistrato di valutare il caso specifico e il comportamento delle parti anche prima del contenzioso.

NON VA OSTACOLATO IL DIRITTO ALLA GIUSTIZIA

Ma è la seconda ragione, che regge la censura mossa dalla Corte alla norma in argomento, che ci induce alla più attenta riflessione.

Si legge nella sentenza che la rigidità di tale tassatività "ridonda anche in violazione del canone del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite, anche in qualsiasi situazione del tutto imprevedibile e imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".

Ci pare questo uno dei più alti richiami alla funzione centrale della giurisdizione al cui compimento sono chiamati molteplici attori (magistrati e avvocati per primi) con una finalità che è inalienabile: offrire al cittadino uno strumento efficace e celere per proteggerlo anche nel processo civile ogni qual volta lo stesso abbia la percezione di avere subito un torto.

La crisi della giustizia e dei suoi tempi spesso biblici, insomma – ci pare questo il richiamo più elevato del pronunciamento – non si può combattere ostacolandone l'accesso al cittadino, facendo leva sul timore di essere esposto economicamente alla sanzione della doppia condanna alle spese.

Il diritto a ricorrere alla giurisdizione è un sacrosanto principio a tutela delle democrazie più moderne e nel nostro ordinamento è tutelato dall'art. 24 della nostra Carta Costituzionale per il quale "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi" e "la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento".

Il processo deve essere, insomma, uno strumento (estremo certo) per l'utente del servizio giustizia per far valere un proprio interesse ritenuto violato, ma lo stesso diritto primario deve comunque essere accessibile a tutti e idoneo a garantire in tempi brevi un esito, qualunque sia, certo e definitivo.



© pinkmelet - Fotolia.com

I requisiti della legge Gelli alla luce del Gdpr

Nel trattamento dei dati è fondamentale il consenso dell'interessato, pur con alcune eccezioni. Nel settore sanitario, tra i più esposti al rischio cyber, sicurezza informatica e privacy sono aspetti che devono procedere in parallelo. Con questa terza parte si conclude l'analisi sulle interazioni tra nuova normativa sanitaria e regolamento Ue

PARTE TERZA

Sotto il profilo della sicurezza informatica, la formazione riveste un ruolo fondamentale nella gestione della privacy. Già gli artt. 33 e 35 del *Codice della Privacy* prevedono che il trattamento dei dati personali possa essere effettuato solo a condizione che il personale sia stato adeguatamente istruito. Ora è certo che il grado di formazione debba essere adeguato alla tipologia dei dati trattati e l'omissione di un'adeguata formazione e istruzione di tutti gli incaricati del trattamento costituirà a tutti gli effetti un'omissione di misure minime di sicurezza.

L'importanza di un adeguato training di tutti gli operatori sanitari è anche dettata dal fatto che in quest'ambito le attività che prevedono l'uso di dati personali sono piuttosto diffuse e vengono effettuate a tutti i livelli. Quasi ogni operatore, di fatto, può trovarsi nella necessità di interfacciarsi col paziente, e in questo caso assume un ruolo chiave la qualità delle comunicazioni fornite all'interessato.

Il trattamento di dati personali, soprattutto se sanitari, è infatti considerato lecito solo previa informativa e consenso dell'interessato. Il Regolamento prevede inoltre che il consenso prestato in sanità debba avvenire per mezzo di una dichiarazione inequivocabile ed esplicita. Tale consenso può essere revocato in ogni momento e vi è obbligo di informazione preventiva proprio sulla sua revocabilità.

Quando non serve il consenso scritto

L'articolo 9 del Gdpr, relativo al trattamento dei dati particolari (tra cui i genetici, i biometrici e quelli relativi alla salute), prevede tuttavia che non sia necessario il consenso "per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità".

Viene però lasciata agli Stati membri la possibilità di "mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute". V'era quindi il dubbio che il legislatore italiano intendesse confermare la necessità di un consenso scritto per i dati sanitari, come tuttora previsto dal Codice della Privacy.



L'articolo 8 della bozza del decreto di recepimento ancora in lavorazione, intitolato *Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*, prevede che il trattamento di queste particolari categorie di dati sia subordinato all'osservanza di misure di garanzia, stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale, a seguito di consultazione pubblica.

Nell'adozione del provvedimento il Garante dovrà tenere in considerazione, oltre alle linee guida e raccomandazioni pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati, anche l'evoluzione tecnologica e scientifica del settore a cui tali misure sono rivolte, nonché l'interesse alla libera circolazione dei dati nel territorio europeo. Le misure di garanzia dovranno perciò essere adottate tenendo in considerazione le specifiche finalità di trattamento, ed è possibile che non sia più necessario il consenso del paziente per il trattamento dei suoi dati ai meri fini di diagnosi e cura.

La questione è assai rilevante, dal momento che i Titolari e Responsabili del trattamento presso le strutture sanitarie, nonché i relativi Dpo, dovranno misurarsi con l'obbligo di gestire e proteggere nel migliore dei modi una serie di documenti particolari che caratterizzano l'attività del comparto e che assumono un'importanza centrale nell'era della cosiddetta *Sanità elettronica* o *digitalizzata*, quali il Fascicolo sanitario elettronico (Fse), il Dossier sanitario, la Cartella clinica elettronica (Cce) e il Referto on line. (Continua a pag.4)

(Continua da pag.3)

Un settore che fa gola al cyber crime

Come si è detto, i dati sanitari (o *Phi - Protected health information*) costituiscono un materiale estremamente delicato. C'è inoltre da rilevare come gli stessi rappresentino una vera miniera d'oro per i cyber criminali, che li rivendono sul mercato nero per favorire frodi o altre attività criminose. Per tale motivo le attività di *ransomware* (frode informatica effettuata con lo scopo di ricavarne un riscatto) rappresentano un problema particolare nel settore sanitario, specialmente perché il danneggiamento dei sistemi informatici di una clinica può avere un drammatico impatto anche sul piano reputazionale.

Secondo il primo *Verizon protected health information data breach report*, pubblicato dal colosso americano della comunicazione, ben 18 aziende sanitarie su 20 sono state interessate da furti di dati personali. Le violazioni confermate hanno coinvolto oltre 392 milioni di record in 1.931 incidenti occorsi in 25 nazioni differenti, incluse alcune europee, come la Germania. In seguito a tale escalation l'**Fbi** ha diffuso un allarme per gli operatori sanitari, evidenziando la possibilità di un incremento delle intrusioni informatiche in tale settore. In realtà, come si evince dalla tabella qui sotto riportata, il segmento sanitario mantiene da tempo il primato in termini di violazioni subite: non desta alcuna meraviglia, quindi, che il nuovo Regolamento europeo attribuisca tanta importanza alla protezione di dati così sensibili.

Le sanzioni previste dal Gdpr

Riassumendo, l'avvento del Gdpr comporta specifici adempimenti per i quali l'azienda, in particolar modo quella sanitaria, è responsabile, che esulano dalla semplice adeguatezza dei sistemi informatici, ed esigono che venga attuata una nuova organizzazione, improntata al rispetto del Regolamento.

Al di là delle sanzioni molto cospicue previste in caso di inadempienza, i danni subiti dalle strutture possono essere ingenti, sia sul piano diretto che reputazionale, e possono comportare esposizioni anche molto gravi a livello di responsabilità verso terzi. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato dalla violazione del Regolamento, ha infatti diritto di ottenerne il risarcimento dal Titolare e dal Responsabile del trattamento, individuati espressamente quali responsabili anche ai fini risarcitori. Se dovessero essere coinvolti entrambi, la responsabilità opererà *in solido*, salva l'eventuale azione di regresso.

Come si è detto, inoltre, sul piano amministrativo il Garante potrà poi infliggere elevate sanzioni pecuniarie agli autori delle violazioni (fino a 20 milioni di euro per i privati e per le imprese non facenti parte di gruppi e fino al 4% del fatturato consolidato complessivo per i gruppi societari). Oltre a ciò egli avrà il potere di emanare misure interdittive, come limitazioni provvisorie o definitive al trattamento, fino alla revoca delle autorizzazioni. In ambito sanitario ciò potrebbe facilmente comportare la cessazione dell'attività svolta.

Cinzia Altomare,
Verspieren Italia

(La prima e la seconda parte dell'articolo sono stati pubblicati su *Insurance Daily* di mercoledì 2 maggio e giovedì 3 maggio).

MERCATO

Facile.it acquisisce il 60% di Nexus

L'operazione mira a rafforzare la presenza del comparatore nei segmenti del credito alle famiglie

Con una nota diffusa questa mattina, **Facile.it** ha annunciato l'acquisizione del 60% di **Nexus**, società specializzata nella mediazione del credito alle famiglie. L'operazione, stando al comunicato stampa, ha avuto un valore di sette milioni di euro. Secondo **Angela Giannicola**, che in seguito all'accordo è diventata amministratore delegato di Nexus e consigliere di **Mutui.it**, l'ingresso di Facile.it "rappresenta un'opportunità straordinaria nella strategia di crescita e di differenziazione aziendale".

Con l'investimento, Facile.it mira a rafforzare la propria presenza sul territorio, dando vita a una rete parallela a quella di Facile.it Partner Network e specializzata nel segmento del credito alle famiglie: particolare attenzione sarà dedicata a mutui per la casa, prestiti personali, cessioni del quinto e prodotti assicurativi connessi al credito. Nexus diventerà così il polo aggregante nella distribuzione fisica sul territorio di prodotti di credito per conto di Facile.it: i 130 credit planner della società entreranno a far parte, con effetto immediato, della rete consulenziale del comparatore. L'obiettivo ultimo, ha spiegato **Mauro Giacobbe**, amministratore delegato di Facile.it, è "offrire ai consumatori strumenti sempre più efficaci per aiutarli a gestire in maniera corretta i loro budget familiari".

Nel mirino anche possibili strategie di marketing fra le due realtà: i professionisti di Nexus potranno sfruttare le capacità di acquisizione clienti di Facile.it e, sull'altro fronte, il comparatore usufruirà di nuovi accordi con istituti di credito i cui prodotti, almeno fino a oggi, non venivano confrontati online.

Giacomo Corvi

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 4 maggio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577